

## REGOLAMENTO (CE) N. 1899/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1995

che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di integrazione per il cotone e che abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, deve essere concessa un'integrazione per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo di obiettivo del cotone non sgranato per la campagna 1995/1996 è fissato al paragrafo 8 del succitato protocollo n. 4;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93<sup>(4)</sup>, può essere presentata una domanda di integrazione per il cotone a partire dal 1° giugno 1995 per la campagna 1995/1996; che è quindi opportuno fissare l'importo dell'integrazione applicabile nel corso di tale campagna;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, le integrazioni per il cotone per la campagna 1995/1996 sono adattate, da un lato, applicando la riduzione fissata tenendo conto del superamento

prevedibile del quantitativo massimo garantito e dei quantitativi nazionali garantiti ivi fissati e, d'altro lato, tenendo conto della disponibilità finanziaria connessa all'applicazione di tale riduzione; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione provvisoria complessiva di 18,284 ECU/100 kg per la Grecia e senza riduzione per la Spagna;

considerando che il regolamento (CE) n. 1554/95 contiene alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, che si applicano alla campagna 1995/1996; che, in attesa dell'adozione, da parte della Commissione, delle modalità di applicazione che permettano l'attuazione del nuovo metodo, occorre applicare le disposizioni previste all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/95, secondo le modalità rammentate nel regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1583/95<sup>(8)</sup>, che, dopo l'adozione delle nuove modalità di applicazione, l'importo dell'integrazione dovrà essere sostituito da un importo calcolato conformemente alle nuove disposizioni applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato, per la campagna 1995/1996, a:

- 74,855 ECU/100 kg per la Spagna,
- 56,571 ECU/100 kg per la Grecia.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione sarà sostituito con efficacia a decorrere dal 1° agosto 1995 per tener conto delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli adattamenti del regime di integrazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.

<sup>(8)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 79.